

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Definizioni – Ai fini del presente disciplinare si intende:

- a) per “Comune”, il Comune di Sandrigo;
- b) per “ufficio gestore”, la direzione del settore comunale competente per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di soggetti disponibili a svolgere prestazioni occasionali;
- c) per “ufficio utilizzatore”, la direzione del settore comunale che si avvale dell’attività dei soggetti in elenco.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

1. Il presente disciplinare regola i Contratti di Prestazione Occasionale come definiti e normati dall’articolo 54 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50 introdotto in sede di conversione della Legge n. 96 del 21/06/2017 (G.U. n. 144 del 23/06/2017);
2. Il Comune valorizza il senso di cittadinanza e partecipazione attiva da parte di qualsiasi cittadino del Comune di Sandrigo, a tal fine regola un elenco di soggetti che diano disponibilità a svolgere attività negli ambiti di cui all’art. 3, e dirette al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale;
3. Quanto contenuto nel presente disciplinare si applica alle attività promosse dal Comune stesso e svolte da singoli cittadini che, dopo aver dato disponibilità al Comune, sono stati chiamati opportunamente per lo svolgimento di precisi compiti individuati di volta in volta dall’ufficio utilizzatore;
4. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di questi cittadini per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, volendo garantire nell’ambito del proprio territorio la realizzazione di attività integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con le persone iscritte nell’apposito elenco di soggetti disponibili a svolgere prestazioni occasionali attraverso il “Contratto di Prestazione Occasionale”.

Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

1. Il Comune si avvale di un elenco di soggetti disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occasionali per lo svolgimento di attività rientranti nei seguenti ambiti:
 - Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
 - Per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - Per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
 - Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Art. 4 – RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE

1. Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 3 si intende Contratto di Prestazione Occasionale svolto in modo concordato e sottoscritto con apposito disciplinare dal singolo soggetto in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici;
2. I Contratti di Prestazione Occasionale non possono essere considerati rapporti di lavoro dipendente, né essere considerati come diritto a eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere;
3. L’instaurazione di rapporti con singoli soggetti non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette;
4. E’ previsto il pagamento della prestazione attraverso preventiva alimentazione del portafoglio telematico tramite il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Nello specifico:
 - la misura del compenso non deve essere inferiore a € 9,00 all’ora lavorata (fermo restando che l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00 anche qualora la durata della prestazione sia inferiore alle 4 ore);al compenso si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
 - contribuzione IVS Gestione Separata INPS pari al 33%;
 - premio assicurativo INAIL pari al 3,5%;sui versamenti complessivi effettuati sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.

Art. 5 – QUALIFICAZIONE GIURIDICA E FISCALE DELL’INCARICO

1. L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente disciplinare non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio,

costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei cittadini;

2. le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi;
3. la durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta dall'ufficio utilizzatore che richiede l'impiego dei cittadini disponibili. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 6 – ELENCO DEI SOGGETTI DISPONIBILI

1. Presso l'ufficio gestore è istituito l'Elenco comunale dei soggetti disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occasionale al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
2. L'iscrizione al suddetto Elenco avviene previa presentazione di richiesta in forma scritta, attraverso apposito modulo, allegandovi eventuale Curriculum Vitae aggiornato e copia di documento fotostatico identificativo in corso di validità;
3. L'ufficio gestore provvede a rendere noto tale Elenco a tutti gli uffici utilizzatori, al fine di consentire loro di individuare le persone da utilizzare per le proprie attività e di provvedere alla loro convocazione;
4. Una volta selezionati i soggetti da impiegare, l'ufficio utilizzatore provvede a darne comunicazione all'ufficio gestore, specificando le mansioni che si intende affidare e il relativo periodo di utilizzo;
5. L'ufficio gestore tiene aggiornato l'Elenco in base alla disponibilità delle persone iscritte, dei loro impieghi, delle rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che rappresenti un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità e dei loro utilizzi.

Art. 7 – MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. La chiamata a prestare attività di lavoro accessorio è direttamente dipendente dalle risorse comunali disponibili.
2. I compiti degli uffici utilizzatori che prendono in carico i soggetti disponibili sono i seguenti:
 - a. accertare direttamente, attraverso un colloquio, che gli iscritti da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i soggetti rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette.
3. Il Comune si riserva di attingere i soggetti disponibili a prestazioni di lavoro occasionale dall'elenco suddetto, compatibilmente con le necessità che si manifesteranno nelle diverse fasi operative delle attività programmate o dei progetti da realizzare. La scelta del lavoratore sarà effettuata sulla base delle competenze/esperienze pregresse richieste per l'attività di impiego, e non tralasciando, attività permettendo, un criterio di rotazione.

Art. 8 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere residenti a Sandrigo;
 - b. essere cittadini dell'Unione Europea o possessori di regolare titolo di soggiorno;
 - c. godimento dei diritti civili e assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego;
 - d. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - e. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
 - f. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - g. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
 - h. I limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1 art. 54 bis D. L. 50/2017, verrà computare nella misura del 75% per i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità e persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 9 – DOVERI DEI SOGGETTI DISPONIBILI A SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

1. Nell'espletamento della propria attività i cittadini iscritti all'elenco comunale si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti a effettuare le attività richieste con diligenza e buon senso.
2. I cittadini devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo previsto.

Art. 10 – ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINO

1. All'atto dell'instaurarsi del Contratto di Prestazione Occasionale fra il Comune e i singoli soggetti, viene sottoscritto un accordo riguardante:
per il Comune, tramite l'ufficio gestore:

Domanda di iscrizione all'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occasionale

Al Sig. Sindaco
del Comune di Sandrigo

Io sottoscritto/a _____
nato/a _____ () il _____ / _____ / _____
e residente a _____ () CAP _____
in via/viale/piazza _____ n. _____
Tel. _____ cellulare _____
e-mail _____
coordinate bancarie _____

CHIEDO

di essere iscritto/a nell'Elenco comunale dei soggetti disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occasionale (Contratto di Prestazione Occasionale), secondo le modalità indicate nell'apposito Disciplinare, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 04/09/2017.

DICHIARO

- ☐ di essere residente nel Comune di Sandrigo;
 - ☐ di essere cittadino dell'Unione Europea
- ☐ di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- ☐ di possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento degli incarichi;
- ☐ di godere dei diritti civili, di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, di non avere procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone o pubbliche amministrazioni, nonché presenza di misure che escludono l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione;
- ☐ di essere titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- ☐ di essere un giovane con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- ☐ di essere una persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- ☐ di essere percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
- ☐ di essere a conoscenza dei limiti di compenso nella misura del 75% per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità e per le persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
- ☐ di possedere il seguente titolo di studio: _____;
- ☐ di possedere patente di guida tipo in corso di validità;
- ☐ di possedere le seguenti capacità/idoneità/competenze: _____

_____;

- ☐ di accettare quanto disposto dal Disciplinare per le prestazioni di lavoro occasionale attraverso il “Contratto di Prestazione Occasionale”;
- ☐ di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Sandrigo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196);
- ☐ si allega eventuale Curriculum Vitae;
- ☐ si allega copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità.

AUTORIZZO

Il Comune di Sandrigo a fornire informazioni e contatti ad altri enti o soggetti che fossero interessati a richiedere prestazioni occasionali similari a quelle per cui ho dichiarato la mia disponibilità.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLE SEGUENTI NOTE

Modalità di consegna della domanda

Presso l’Ufficio Personale del Comune di Sandrigo in Piazza Matteotti n. 10 tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 oppure via e-mail all’indirizzo robertalovo@comune.sandrigo.vi.it.

Nel caso in cui il Comune scelga di avvalersi della prestazione di lavoro occasionale contatterà la persona scelta allo scopo di concordare assieme modalità e tempi dell’impegno nell’attività prestabilita.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti nelle domande di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Sandrigo unicamente per le finalità riguardanti l’Elenco dei soggetti disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occasionale attraverso il “Contratto di Prestazione Occasionale”.

Stato giuridico del prestatore

I soggetti che prestano attività di lavoro occasionale; non sono vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa, né da alcun rapporto di lavoro con il Comune di Sandrigo; è previsto un riconoscimento dell’attività prestata per mezzo del sistema di alimentazione del portafoglio telematico presso l’INPS. La prestazione di lavoro occasionale non può essere sostitutiva di mansioni proprie dei dipendenti dell’ente, né può prevedere l’esercizio di poteri repressivi o impositivi. I soggetti iscritti sono chiamati a operare in forma coordinata con il personale del Comune assicurando l’adeguata continuità degli interventi per il periodo di tempo e negli orari stabiliti, a operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività, a segnalare tempestivamente all’ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato, a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo, ad agire con diligenza correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

Sandrigo, li _____

Firma del dichiarante _____